

Regolamento per l'acquisizione di fondi esterni finalizzati alla copertura dei costi per il reclutamento di personale docente e ricercatore

(emanato con D.R. n. 6336 del 22/06/2005)

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art.2 – Proposta di finanziamento
- Art.3 – Procedura
- Art.4 – Entrata in vigore

Art.1 – Finalità

Soggetti pubblici e privati singolarmente o di concerto possono sostenere l'attività didattica e scientifica dell'Università di Bari anche conferendo fondi finalizzati alla copertura del costo per la retribuzione di professori di prima e seconda fascia e preferibilmente di ricercatori universitari di ruolo nonché di esperti di chiara fama anche stranieri, da reclutarsi con le modalità previste dalla normativa vigente.

La proposta di finanziamento viene valutata in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico-disciplinare eventualmente proposto dal soggetto finanziatore.

Art.2 – Proposta di finanziamento

La proposta di finanziamento potrà essere avanzata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente Regolamento. Essa dovrà:

- indicare il settore scientifico disciplinare e la facoltà per i quali è proposto il finanziamento;
- la durata della convenzione che non potrà essere inferiore a 8 anni;
- l'importo del finanziamento proposto riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante alla categoria di personale che dovrà essere assunto, nel rispetto delle procedure di reclutamento e delle altre norme in materia di assunzioni previste dalla legge;
- l'impegno ad adeguare l'importo di cui sopra alle eventuali variazioni che dovessero intervenire in materia di retribuzione ovvero di oneri previdenziali, fiscali e assistenziali, per le figure oggetto del presente Regolamento, nonché in occasione di ricostruzione di carriera e di incrementi tabellari;
- l'impegno a versare la somma corrispondente alla retribuzione calcolata come specificato al punto 3 in un'unica soluzione 60 giorni prima dell'emanazione del bando per il reclutamento del personale interessato. Nell'ipotesi in cui si ritenesse di rateizzare il finanziamento,

l'impegno ad erogarlo con le seguenti modalità: prima annualità entro 30 giorni dalla stipula della convenzione; annualità successive entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno a decorrere dall'anno di assunzione;

- l'impegno a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, con la clausola "a prima richiesta"; qualora la proposta provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento deve contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati. Se il soggetto finanziatore è un ente pubblico è esonerato dalla prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, ma dovrà fornire atto formale (delibera, determinazione relativa all'impegno di spesa, ecc.) a garanzia delle obbligazioni assunte. Sia la fideiussione che il provvedimento del soggetto pubblico dovranno espressamente contenere la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati così come stabilito al punto 3;
- contenere l'impegno a: a) tenere fermo il finanziamento nell'ipotesi in cui il professore o ricercatore assunto con copertura dei costi retributivi a carico del finanziamento, nell'esercizio dei suoi diritti, si trasferisca presso altra facoltà dell'Università di Bari o afferisca ad altro settore scientifico disciplinare affine; b) prorogare la durata della convenzione per il tempo necessario all'assunzione di altro docente o ricercatore, nell'ipotesi in cui il docente o il ricercatore si trasferisca ad altra sede. Per il periodo di tempo necessario per l'espletamento delle procedure di reclutamento viene sospesa la erogazione degli importi eventualmente dovuti per rateizzazione. Nell'ipotesi in cui l'Università ritenesse di non procedere a nuovo reclutamento, la convenzione si risolverà di diritto;
- nella proposta non potranno essere previsti vincoli in ordine alle ricerche da condurre o agli insegnamenti da affidare, essendo il finanziamento finalizzato esclusivamente allo sviluppo della didattica e della ricerca nello specifico settore scientifico disciplinare di riferimento.

Art.3 – Procedura

Il Consiglio di Facoltà interessato, in coerenza con la propria programmazione didattica, previa acquisizione del parere dei dipartimenti interessati, esprime parere in ordine alla stipula della convenzione di finanziamento e delibera, in caso di parere favorevole, la richiesta del posto di ruolo connesso alla proposta stessa. Nell'ipotesi in cui il finanziamento è assicurato per un numero di anni determinato, che non potrà comunque essere inferiore a quanto stabilito all'art. 2, punto 2, la Facoltà deve individuare il settore scientifico disciplinare o i settori scientifico disciplinari che, per turn over, libererà o libereranno le risorse necessarie alla copertura dei costi relativi al posto di ruolo richiesto per gli anni successivi a quello di scadenza del finanziamento esterno.

Il senato accademico, in coerenza alla programmazione didattica di ateneo, esprime parere in ordine alla stipula della convenzione di finanziamento, e delibera, in caso di parere favorevole, l'assegnazione del posto alla facoltà richiedente e le modalità di copertura dello stesso, secondo le procedure previste dalla normativa di specifico riferimento, subordinatamente a parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

Il consiglio di amministrazione delibera in ordine alla stipula della convenzione di finanziamento ed esprime parere, per gli aspetti di competenza, in ordine all'assegnazione del posto alla facoltà richiedente ed all'avvio delle procedure per la copertura del posto connesso al finanziamento stesso.

La convenzione è sottoscritta dal Rettore che contestualmente avvia le procedure per il

reclutamento del personale di riferimento alla convenzione, nel rispetto della normativa vigente. Le delibere di competenza degli organi di governo dell'Università dovranno, in ogni caso, essere assunte nel rispetto dei vincoli normativi di cui all'art. 51, comma 4, legge 449/97, e alle leggi emanate in materia.

La stipula della convenzione non obbliga l'Università all'assunzione nell'ipotesi di impedimenti giuridici alla stessa, che comporta la sospensione dell'efficacia della convenzione che, fermi restando gli obblighi assunti, sarà prorogata per il tempo di sospensione. In tal caso la prestazione di finanziamento rimane sospesa ed avrà efficacia a decorrere dalla data di ripristino della situazione giuridica che ha legittimato la stipula stessa.

Art.4 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore e sarà soggetto a revisione in caso intervenga qualsiasi modifica alla normativa vigente in materia di reclutamento.

N. B.: regolamento aggiornato al 31 agosto 2005